



Rapporto sull'indagine conoscitiva

Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva concernente la revisione delle Condizioni generali della Confederazione per le commesse di prestazioni di servizio e delle Condizioni generali della Confederazione per l'acquisto di beni

Giugno 2016

Indice

1.	Situazione iniziale	- 3 -	Feldff
2.	Obiettivi della revisione	- 3 -	Feldff
3.	Indagine conoscitiva e pareri	- 3 -	Feldff
4.	Osservazioni generali.....	- 4 -	Feldff
5.	Osservazioni sulle singole disposizioni.....	- 5 -	Feldff
5.1	Osservazioni concernenti le Condizioni generali della Confederazione per l'acquisto di beni (di seguito «CG AB») e le Condizioni generali della Confederazione per le commesse di prestazioni di servizio (di seguito «CG CPS»)	- 5 -	Feldff
5.2	Osservazioni concernenti le Condizioni generali della Confederazione per l'acquisto di beni	- 8 -	Feldff
5.3	Osservazioni concernenti le Condizioni generali della Confederazione per le commesse di prestazioni di servizio	- 8 -	Feldff
6.	Elenco dei destinatari e dei partecipanti all'indagine conoscitiva	- 10 -	Feldff

1. Situazione iniziale

Le Condizioni generali (CG) della Confederazione per le commesse di prestazioni di servizio e le Condizioni generali (CG) della Confederazione per l'acquisto di beni risalgono al 2011. Da allora non sono mai state sottoposte a una revisione materiale completa. Nel novembre del 2013 la Conferenza degli acquisti della Confederazione (CA) ha pertanto conferito al *comitato di esperti per la revisione delle Condizioni generali per l'acquisto di beni e delle Condizioni generali per le commesse di prestazioni di servizio* il mandato di chiarire se e in quale misura le CG citate necessitassero di una rielaborazione.

Nell'ambito dei lavori svolti, il comitato di esperti composto da giuristi e professionisti dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), dell'Ufficio federale delle strade (USTRA), di armasuisse, dell'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI), dei politecnici federali di Zurigo e Losanna, delle Ferrovie federali svizzere (FFS) e della Posta Svizzera ha riscontrato la necessità di rivedere le CG e lo scorso anno ha elaborato i relativi progetti.

I documenti sono stati consolidati all'inizio del 2015 e approvati dalla CA nella seduta del 26 febbraio 2015. Nell'estate del 2015 i progetti di revisione sono stati sottoposti alla consultazione degli uffici. Dopo l'analisi e l'esame dei risultati, il comitato di esperti ha fatto confluire nei progetti di revisione diversi adeguamenti. Su queste basi è stata poi effettuata l'indagine conoscitiva, in occasione della quale tutti gli interessati hanno potuto pronunciarsi sulle CG rivedute.

L'approvazione delle CG rivedute da parte della CA è prevista per la fine del secondo trimestre del 2016. In seguito, le CG saranno poste in vigore, verosimilmente nel mese di luglio del 2016.

2. Obiettivi della revisione

La revisione si prefigge di aggiornare, precisare e chiarire il contenuto di entrambe le CG. Le esigenze degli utenti devono essere riprese e integrate nelle CG. A livello di contenuto, non viene stralciata alcuna disposizione e quelle dimostrate efficaci vengono mantenute. Con la revisione si mira inoltre ad armonizzare il più possibile le CG ad altre condizioni generali della Confederazione e a quelle delle sue imprese (in particolare delle FFS e della Posta).

3. Indagine conoscitiva e pareri

Dall'8 febbraio all'8 aprile 2016 la CA ha effettuato un'indagine conoscitiva concernente la revisione delle CG della Confederazione per l'acquisto di beni e per le commesse di prestazioni di servizio, in occasione della quale sono state interpellate 49 organizzazioni e cerchie interessate appartenenti a diversi settori.

Nel quadro dell'indagine conoscitiva sono pervenuti 15 pareri.

Destinatari:	49
Pareri pervenuti dai destinatari:	7
Pareri di altri partecipanti:	8
Totale dei pareri pervenuti:	15

L'elenco dei destinatari e dei partecipanti alla consultazione, comprese le abbreviazioni utilizzate nel presente rapporto, figurano al capitolo 6.

4. Osservazioni generali

Il *CP*, la *CVCI*, la *CVAM*, la *FER*, la *Posta*, le *FFS*, l'*USIC* e l'*USC* approvano l'obiettivo della revisione. Apprezzano particolarmente il fatto che entrambe le CG vengano aggiornate e precisate come pure completate tenendo conto delle esigenze degli utenti. Il *CP*, la *FER*, la *Posta* e l'*USIC* giudicano positivamente l'armonizzazione, auspicata dalla revisione, con le altre condizioni generali della Confederazione e delle sue imprese.

La *FER* segnala l'assenza di basi legali formali per le presenti CG. Soltanto l'articolo 29 capoverso 3 dell'ordinanza sugli acquisti pubblici (OAPub; RS 172.056.11) stabilirebbe che il committente applica in linea di principio le sue condizioni generali di contratto, tranne nel caso in cui la natura dell'affare richieda la negoziazione di condizioni particolari.

L'*USIC* è favorevole al fatto che ora le prestazioni di servizio nel settore dell'edilizia non siano più escluse espressamente dal campo d'applicazione delle CG, che in caso di presentazione dell'offerta la sua validità non debba più essere limitata a tre mesi e che, secondo la nuova disposizione specifica sulla responsabilità, è esplicitamente esclusa la responsabilità per perdita di guadagno.

L'*USIC* giudica inoltre positivo il fatto che in caso di mora il mandatario possa provare che non gli è imputabile alcuna colpa e che la semplice mora non comporti una pena convenzionale a carico del mandatario. Nel contempo, tiene a sottolineare che nutre alcune riserve riguardo ai progetti, espresse nei pareri alle singole disposizioni.

La *SSIC* ritiene che talune disposizioni dei progetti di revisione vadano troppo oltre e comportino uno svantaggio unilaterale o una ripartizione dei rischi a sfavore dell'imprenditore.

Il *Cantone FR* approva il rimando alle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e l'applicazione di una pena convenzionale in caso di loro inosservanza.

L'*USS* considera la revisione del diritto in materia di acquisti pubblici e delle presenti CG un'unità sul piano del diritto sostanziale e quindi esprime il proprio parere anche sulle norme giuridiche da cui derivano le CG. A questo proposito, l'*USS* precisa che i contratti di acquisto della Confederazione, e di conseguenza anche le CG della Confederazione, devono essere formulati in modo da non avere effetti destabilizzanti sui salari e sulle condizioni di lavoro nonché sulle regole delle parti sociali.

Nel suo parere la *COMCO* evidenzia che essa potrebbe esaminare unicamente gli effetti dei progetti delle CG sulla concorrenza nell'ambito della procedura di acquisto, ma non la loro compatibilità con la legislazione sui cartelli. Non è possibile valutare astrattamente, ma solo in base alle circostanze concrete del singolo caso, se una clausola delle CG possa compromettere la concorrenza o se l'applicazione di tale clausola possa configurare un abuso. La *COMCO* propone inoltre di introdurre nelle CG una clausola relativa alle pene convenzionali per i cartelli che si formano in vista di un bando pubblico al fine di contrastare tali pratiche.

L'*UFU* ritiene opportuno il rimando alla legge sui lavoratori distaccati (LDist; RS 823.20), poiché ciò contribuisce a chiarire la situazione dei mandatarî con sede all'estero che forniscono prestazioni in Svizzera.

Economiesuisse rinuncia espressamente a inviare un parere, ma rimanda alle risposte fornite dai propri membri interessati dalla revisione, in particolare a quelle di *Swissmem*.

5. Osservazioni sulle singole disposizioni

5.1 Osservazioni concernenti le Condizioni generali della Confederazione per l'acquisto di beni (di seguito «CG AB») e le Condizioni generali della Confederazione per le commesse di prestazioni di servizio (di seguito «CG CPS»)

Numero 2 CG AB e CG CPS / Offerta

In linea di principio *Swiss Textiles* disapprova il fatto che nella richiesta d'offerta non sia indicato alcun termine. Ritiene inoltre che il termine menzionato di tre mesi sia troppo lungo e chiede di ridurlo a due mesi.

Numero 3 CG AB e 5 CG CPS / Ricorso a terzi

Nel suo parere, l'*USS* solleva la questione delle sempre più lunghe catene di subappalto nell'ambito delle aggiudicazioni pubbliche e rimanda a questo proposito all'introduzione della responsabilità del subappaltatore da parte della Confederazione (art. 5 LDist). Nel settore degli acquisti pubblici dovrebbero ora essere adottate misure corrispondenti o migliorate quelle esistenti. L'*USS* chiede pertanto di limitare la catena di subappalto in questo settore e di consentire unicamente un livello di subappalto in caso di ricorso a un appaltatore generale. Le CG dovrebbero essere adeguate di conseguenza. Inoltre, le CG AB dovrebbero prevedere obbligatoriamente il consenso scritto del committente per il ricorso a subappaltatori analogamente alle CG CPS. Il committente dovrebbe avere la facoltà di rifiutare i subappaltatori non idonei.

Secondo l'*USS* la commissione paritetica competente deve essere chiamata ad esprimere il proprio parere sull'elenco dei subappaltatori. Gli offerenti dovrebbero richiedere alla commissione paritetica un'attestazione attendibile, che fornisca informazioni precise riguardo all'assoggettamento di un'azienda a un contratto collettivo di lavoro (CCL) e a un eventuale controllo dell'azienda.

Swiss Textiles accoglie con favore il fatto che le CG sanciscano e disciplinino esplicitamente il ricorso a terzi per l'esecuzione del contratto. Approva inoltre che il mandatario sia responsabile della fornitura delle prestazioni conformi al contratto anche in caso di ricorso a terzi (fornitori, subappaltatori) e che trasferisca a questi ultimi i suoi propri obblighi, come quelli legati all'osservanza delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, delle condizioni di lavoro e della parità salariale tra donna e uomo.

Numero 4 CG AB e 6 CG CPS / Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, condizioni di lavoro e parità salariale tra donna e uomo

Secondo l'*USS* il principio del luogo della prestazione previsto dal diritto in materia di acquisti pubblici della Confederazione deve essere applicato coerentemente e introdotto anche nelle relative CG. Per le aggiudicazioni, chiede che un organo competente svolga previamente un'analisi dei rischi per quanto concerne l'osservanza delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori. Domanda inoltre la creazione di un registro settoriale in cui figurino gli offerenti che hanno già violato il CCL, il contratto normale di lavoro (CNL), le condizioni di lavoro usuali per il luogo e la professione, le disposizioni della legge sul lavoro (LL; RS 822.11), la legge contro il lavoro nero (LLN; RS 822.41) o la LDist.

Swissmem chiede che si chiarisca se il mandatario debba pagare una pena convenzionale in caso di violazione da parte dei subappaltatori dell'obbligo di cui al numero 3 CG AB o al numero 5.2 CG CPS. *Swissmem* ritiene inopportuna una simile responsabilità per i terzi ed eccessivamente elevata una pena forfettaria del 10 per cento o al massimo di 100 000 franchi.

Secondo *Swiss Textiles*, oltre agli standard sociali, nelle CG devono essere fissati anche requisiti ecologici minimi, poiché se la prestazione è fornita violando le prescrizioni ambientali vigenti nel luogo di produzione si configura una distorsione della concorrenza. Inoltre, i committenti dovrebbero verificare l'osservanza degli standard minimi sociali ed ecologici durante l'intero processo di fornitura delle prestazioni.

Swiss Textiles domanda i seguenti adeguamenti.

Integrazione al numero 4 CG AB

«Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, condizioni di lavoro e parità salariale tra donna e uomo [...]

4.3 Nell'ambito dell'aggiudicazione della commessa e durante la fornitura delle prestazioni, il compratore assicura l'adempimento da parte del venditore delle condizioni menzionate al numero 4.

4.4 Se viola gli obblighi di cui al numero 4, il venditore [...]»

Nuova disposizione sugli standard ecologici minimi

«5. Disposizioni in materia di protezione dell'ambiente

5.1 Il venditore con sede o succursale in Svizzera osserva le disposizioni in materia di protezione dell'ambiente vigenti in Svizzera. Il venditore con sede all'estero osserva le disposizioni vigenti nel luogo di fornitura delle prestazioni all'estero. Se non vi sono disposizioni in materia, il venditore adotta misure economicamente sostenibili al fine di raggiungere un livello di protezione soddisfacente, in particolare per quanto concerne l'utilizzo di sostanze chimiche.

5.2 Nell'ambito dell'aggiudicazione della commessa e durante la fornitura delle prestazioni, il compratore assicura l'adempimento da parte del venditore delle condizioni menzionate al numero 5.

5.3 Se viola gli obblighi di cui al numero 4, il venditore deve pagare una pena convenzionale, a meno che non provi che non gli è imputabile alcuna colpa. Per ogni violazione essa ammonta al 10 per cento della retribuzione totale, ma al massimo a 100 000 franchi. Il pagamento della pena convenzionale non esonera il venditore dall'osservanza di questi obblighi.»

L'*USAM* approva il fatto che i mandatari con sede all'estero debbano osservare almeno le disposizioni delle convenzioni dell'OIL, ma ritiene troppo elevato l'importo della pena convenzionale pari al 10 per cento o al massimo a 100 000 franchi. È favorevole alla disposizione secondo cui gli offerenti sono esonerati dal pagamento della pena convenzionale se provano che non è loro imputabile alcuna colpa.

L'*UFU* è favorevole all'inasprimento proposto nel quadro della revisione delle CG.

Anche la *FER*, il *CP* e la *CVAM* criticano l'importo eccessivamente elevato della nuova pena convenzionale come pure il fatto che l'onere della prova riguardo alla non colpevolezza spetti ora agli offerenti.

Numero 9 CG AB e 7 CG CPS / Retribuzione

L'*USAM* respinge l'obbligo del mandatario di emettere esclusivamente fatture elettroniche per importi superiori a 5000 franchi, IVA esclusa.

La *SSIC* approva i numeri 9.4 CG AB e 7.4 CG CPS poiché gli adeguamenti apportati sono conformi alla decisione del Consiglio federale dell'8 ottobre 2014 relativa alla fatturazione elettronica.

Numero 10 CG AB e 8 CG CPS / Mora

Swiss Textiles chiede parità di trattamento tra gli offerenti svizzeri ed esteri in relazione alla pena convenzionale da pagare in caso di mora e si domanda come la Confederazione intenda applicare tale pena alle imprese estere.

Numero 11 CG AB e 9 CG CPS / Responsabilità

Swissmem deplora l'esclusione dei danni indiretti e reputa opportuno introdurre una clausola di responsabilità così come prevista nelle condizioni generali della Confederazione per prestazioni informatiche.

L'USAM è contraria alla disposizione secondo cui i mandatari rispondono anche per i terzi incaricati come fornitori, subappaltatori e sostituti. Una piena responsabilità per i terzi sarebbe eccessiva e non permetterebbe l'esclusione della responsabilità.

Numero 13 CG AB e 12 CG CPS / Tutela del segreto

Per *Swissmem* la disposizione secondo cui in caso di dubbio i fatti e le informazioni devono essere trattati in modo confidenziale deve essere abrogata. Le informazioni confidenziali dovrebbero essere designate come tali perché, in caso contrario, tutte le informazioni andrebbero trattate in modo confidenziale. Inoltre *Swissmem* rifiuta chiaramente la prova liberatoria. La prova di una violazione dell'obbligo del segreto dovrebbe essere fornita dalla parte che fa valere le proprie pretese. Il principio *negativa non sunt probanda* si applicherebbe anche in questo caso e dovrebbe essere cogente come la regola generale dell'articolo 8 del Codice civile (CC; RS 210).

L'*USIC* critica la rinuncia alla regolamentazione previgente, secondo cui il mandatario poteva farsi pubblicità mediante il rapporto contrattuale concluso con il committente a condizione che quest'ultimo vi acconsentisse per scritto. La rinuncia alla disposizione sarebbe di fatto paragonabile a un divieto di fornire referenze e ostacolerebbe l'attività economica del mandatario.

L'*USIC* domanda quanto segue.

Nuova formulazione del n. 12.2^{bis} (nuovo)

Se intende farsi pubblicità mediante il presente rapporto contrattuale o farvi riferimento in pubblicazioni, il mandatario necessita del consenso scritto del committente.

Nuova formulazione del n. 12.3 (nuovo)

L'obbligo del segreto non si applica ai mandatari che necessitano di pubblicare fatti e informazioni per referenze in offerte successive o simili.

L'USAM respinge la pena convenzionale pari al 10 per cento della retribuzione totale o al massimo a 100 000 franchi in caso di violazione dell'obbligo del segreto, ritenendola eccessivamente severa. Per contro, è favorevole alla possibilità di fornire prove a propria discolpa.

Swiss Textiles vuole la certezza che il numero 13.3 sia applicabile anche nei confronti del committente.

La *FER* è contraria all'introduzione della pena convenzionale, che giudica inutilmente severa. Anche in questo caso non considera giustificata l'inversione dell'onere della prova. La disposizione screditerebbe, lederebbe il mandatario. Le parti contraenti dovrebbero essere libere di stabilire in questi casi una pena convenzionale nei contratti.

Il *CP* e la *CVAM* disapprovano le disposizioni dei numeri 13.3 CG AB e 12.3 CG CPS. Alla luce dell'inversione dell'onere della prova e del fatto che l'identità del mandatario nonché il tipo, l'entità e il carattere confidenziale del contratto non sarebbero considerati, essi giudicano le disposizioni eccessive, sproporzionate e inaccettabili. Chiedono di mantenere le disposizioni vigenti ai numeri 5 CG AB e 6 CG CPS e ipotizzano l'introduzione di un capoverso che consenta alle parti contraenti di tutelare meglio il segreto a seconda del caso, senza invertire l'onere della prova.

Numero 14 CG AB e 13 CG CPS / Protezione e sicurezza dei dati

Secondo l'*USS* le disposizioni sulla protezione e sulla sicurezza dei dati potrebbero essere applicate in modo abusivo per impedire, nell'ambito dei controlli relativi alle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, alle disposizioni sul salario e ad altre disposizioni, i compiti e

le attività di coordinamento degli organi di controllo e degli organi d'esecuzione paritetici. Chiede di redigere le CG in maniera corrispondente.

5.2 Osservazioni concernenti le Condizioni generali della Confederazione per l'acquisto di beni

Numero 8.4 / Consegna e montaggio

Swissmem deplora il fatto che l'obbligo di controllare senza indugio l'oggetto dell'acquisto non sia più vincolato ad alcuna conseguenza giuridica e che quindi l'obbligo di garanzia divenga un periodo di reclamo dei difetti. Finora l'oggetto dell'acquisto si considerava accettato in assenza di un controllo entro 30 giorni. *Swissmem* chiede di mantenere la disposizione vigente.

Numero 10.1 / Mora

Si tratta di una modifica di carattere redazionale che concerne soltanto il testo tedesco.

Numero 12 / Garanzia per difetti

Swiss Textiles chiede che al numero 12.2 il termine «difetto» sia sostituito da «grave difetto» conformemente agli articoli 367 e seguenti CO. *Swiss Textiles* propone che il committente possa detrarre un importo corrispondente al minor valore unicamente d'intesa con il mandatario.

Swissmem critica il fatto che questa disposizione (n. 12.4) determini una garanzia per difetti «perpetua», di scarsa applicazione e quindi inaccettabile. Se la clausola fosse equa, il periodo di garanzia per le componenti sostituite terminerebbe X mesi dopo la sostituzione.

5.3 Osservazioni concernenti le Condizioni generali della Confederazione per le commesse di prestazioni di servizio

Numero 1 / Campo d'applicazione

La *SS/C* ritiene che il campo d'applicazione delle CG CPS non sia stato esteso alle prestazioni di servizio nel settore dell'edilizia e che le CG CPS non debbano pertanto applicarsi alle commesse edili. La *SS/C* presuppone tuttavia che le CG CPS siano applicabili alle imprese di costruzione che operano anche come pianificatori.

Numero 2 / Offerta

Ai fini di una maggiore trasparenza, la *SS/C* considera opportuna la disposizione secondo cui l'imposta sul valore aggiunto debba ora essere indicata separatamente.

Numero 4 / Impiego di collaboratori

Secondo la *FER* è inaccettabile che il mandatario sostituisca in tempo utile, su richiesta del committente, i collaboratori che non possiedono le conoscenze specialistiche necessarie o che in altro modo ostacolano l'esecuzione del contratto.

L'*USAM*, il *CP* e la *CVAM* sono contrari alla disposizione secondo cui i collaboratori possono essere sostituiti unicamente con il consenso scritto del committente, in quanto eccessivamente restrittiva. Anche la *SS/C* critica la disposizione e si chiede se essa non limiti oltremodo la cerchia del personale ausiliario cui è possibile ricorrere. La *SS/C* domanda di adeguare la disposizione di modo che anche i collaboratori che non hanno concluso una formazione, ma che sono fundamentalmente idonei, possano essere impiegati e, se necessario, sostituiti senza il consenso del committente.

L'*USIC* segnala che può essere necessario sostituire i collaboratori per diversi motivi che possono anche non dipendere dalla volontà del committente (ad es. cambiamento di posto, malattia, congedo di maternità o decesso). Di conseguenza, l'obbligo categorico di ottenere il consenso del committente provocherebbe un dispendio supplementare, che sarebbe giustificato soltanto nel caso in cui la sostituzione riguardasse collaboratori indicati come persone chiave in occasione della presentazione dell'offerta. Tuttavia, anche in questa circostanza, il committente dovrebbe poter negare il proprio consenso soltanto per motivi gravi.

L'*USIC* chiede pertanto di apportare le seguenti modifiche:

«4.2 Il mandatario sostituisce unicamente con il consenso scritto del committente ~~i collaboratori~~ le persone chiave che ha impiegato. ~~impiegati~~. Il consenso può essere negato soltanto per motivi gravi.»

Numero 5 / Ricorso a terzi

L'*USAM* e la *SSIC* auspicano che sia precisato il momento in cui deve essere ottenuto il consenso scritto del committente per quanto concerne la fornitura delle prestazioni da parte di terzi.

La *SSIC* si chiede inoltre quale regola debba essere applicata nelle situazioni in cui il ricorso a terzi è necessario, ma per ragioni di urgenza non è possibile ottenere il preventivo consenso scritto poiché altrimenti si verificherebbe un danno. La *SSIC* ritiene necessaria una precisazione al riguardo.

Swissmem sottolinea che il preventivo consenso del committente per il ricorso a subappaltatori e fornitori non terrebbe conto dell'attuale catena di valore aggiunto. Nella disposizione dovrebbe pertanto essere inserita almeno un'ulteriore condizione (ad es. che il committente non possa negare il proprio consenso senza un valido motivo).

L'*USIC* ritiene che il committente dovrebbe poter negare il proprio consenso soltanto per motivi gravi.

L'*USIC* propone quindi di adeguare la disposizione come segue:

«5.1 Per la fornitura delle prestazioni il mandatario può ricorrere a terzi (ad es. fornitori, subappaltatori, sostituti) solo con il preventivo consenso scritto del committente. Il consenso può essere negato soltanto per motivi gravi. Il mandatario è responsabile della fornitura delle prestazioni conforme al contratto da parte dei terzi incaricati.»

Numero 6 / Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, condizioni di lavoro e parità salariale tra donna e uomo

Secondo la *SSIC* il fatto che le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori e sulla parità di trattamento siano ora disciplinate in una disposizione separata favorisce la chiarezza.

La *SSIC* è favorevole all'integrazione dell'elemento della colpa nella disposizione e alla possibilità per il mandatario di essere esonerato dal pagamento di una pena convenzionale nel caso in cui provi che non gli è imputabile alcuna colpa. La modifica terrebbe conto del fatto che taluni eventi non dipendono dalla volontà delle parti.

Numero 8 / Mora

Swissmem approva esplicitamente la modifica.

Numero 9 / Responsabilità

La *SSIC* accoglie con favore l'integrazione dell'elemento della colpa nella disposizione sulla responsabilità. Per contro, è contraria alla piena estensione della responsabilità per i terzi incaricati, poiché in tal modo non sarebbe possibile l'esclusione della responsabilità per terzi consentita dalla legge.

Numero 10 / Assicurazioni sociali

Secondo la *SS/C* la disposizione è inutile perché l'obbligo di annunciare i collaboratori alle assicurazioni sociali risulta già dalla legge. Essa chiarirebbe tuttavia tale obbligo e sarebbe pertanto sensata.

Numero 11 / Diritti di protezione

Swissmem suppone che la formulazione del numero 11.1 relativa ai diritti di protezione sia eccessivamente estensiva. Per quanto concerne il numero 11.2, *Swissmem* non comprende la ragione per cui al committente debba essere concesso un diritto di utilizzazione illimitato e ritiene che questa clausola darà regolarmente adito a discussioni tra gli operatori del settore.

L'*USIC* è favorevole alla nuova distinzione prevista al numero 11.2 tra i diritti di protezione sorti in esecuzione del contratto e quelli che non sono sorti in esecuzione dello stesso. Ritiene tuttavia eccessivo concedere un diritto di utilizzazione illimitato dei diritti di protezione che non sono sorti in esecuzione del contratto.

L'*USIC* chiede pertanto di apportare la seguente modifica:

«11.2 Tutti i diritti di protezione sui risultati del lavoro che costituiscono oggetto del contratto e che non sono sorti in esecuzione dello stesso (risultati del lavoro preesistenti) restano di proprietà del mandatario. Quest'ultimo concede al committente un diritto di utilizzazione irrevocabile e limitato all'oggetto del contratto, e illimitato nello spazio, nel tempo e nel contenuto. Questo diritto comprende tutti i possibili tipi di utilizzo attuali e futuri, il diritto di accordare sublicenze, il diritto di cessione e il diritto di modifica.

Numero 13 / Protezione e sicurezza dei dati

La *SS/C* approva l'introduzione di una simile clausola poiché in tal modo le parti saranno reciprocamente obbligate a non fornire a terzi non autorizzati dati concernenti la procedura in corso, in particolare la procedura di aggiudicazione.

6. Elenco dei destinatari e dei partecipanti all'indagine conoscitiva

Di seguito sono elencati in ordine alfabetico i destinatari e i partecipanti all'indagine conoscitiva con la rispettiva abbreviazione utilizzata nel presente rapporto.

Destinatari e partecipanti all'indagine conoscitiva	Abbreviazione	Parere
Aargauische Industrie- und Handelskammer	AHIK	No
Alliancefinance Arbeitsgemeinschaft für Rechtssicherheit und Stabilität		No
BLS AG		No
Brot für alle		No
Tribunale amministrativo federale	TAF	No
Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo	UFU	Sì
Camera di commercio dell'industria e dell'artigianato del Cantone Ticino		No
Centre Patronal	CP	Sì
Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève		No
Chambre de commerce et d'Industrie du Jura		No
Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie		No
Chambre vaudoise des arts et métiers	CVAM	Sì
Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie	CVCI	Sì
La Posta Svizzera SA	Posta	Sì
economiesuisse		No

Entwicklung Schweiz		No
Dichiarazione di Berna		No
Sacrificio Quaresimale		No
Fédération des entreprises romandes	FER	Sì
Glarner Handelskammer		No
Handelskammer beider Basel		No
Camera di commercio e Associazione degli Imprenditori dei Grigioni		No
Handels- und Industriekammer Freiburg	HIKF	No
Handels- und Industrieverein des Kantons Bern		No
HELVETAS Swiss Intercooperation		No
Industrie- und Handelskammer St. Gallen-Appenzell		No
Industrie- und Handelskammer Thurgau		No
Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz		No
IVS Industrie- und Wirtschafts-Vereinigung Region Schaffhausen		No
Cantone di Friburgo	FR	Sì
Società svizzera degli impiegati del commercio	SIC Svizzera	No
Matterhorn Gotthard Bahn	MGB	No
Rhätische Bahn AG	RHB	No
Unione svizzera degli imprenditori		No
Associazione Svizzera dei Banchieri		No
Unione svizzera dei contadini	USC	Sì
Società Svizzera degli Impresari-Costruttori	SSIC	Sì
Ferrovie federali svizzere	FFS	No
Tribunale federale	TF	No
Associazione dei Comuni Svizzeri		No
Unione sindacale svizzera	USS	Sì
Unione svizzera delle arti e mestieri	USAM	Sì
Unione delle città svizzere		No
Unione Svizzera degli Studi Consulenti di Ingegneria	USIC	Sì
Associazione Svizzera per gli appalti pubblici	ASAP	No
Schweizerische Vereinigung Unabhängiger Finanzberater	SVUF	No
Solidar Suisse		No
Solothurner Handelskammer		No
Swiss Fair Trade		No
SwissHoldings		No
Swissmem		Sì
Swiss Textiles		Sì
Travail.Suisse		No
Walliser Industrie und Handelskammer		No
Commissione della concorrenza	COMCO	Sì
Zuger Wirtschaftskammer		No
Zürcher Handelskammer		No